

N. 78/2025 PU

LG 26/25 LIQ-CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione Collegiale in persona dei Magistrati

dott.ssa Diana Brusacà	-Presidente-
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli	-Giudice relatore-
dott. Maurizio Drigani	-Giudice-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Vista la domanda per l'apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato ex artt. 268 ss D.Lgs. 14/2019 depositata in data 23.07.2025 dal debitore MARCO MANISCALCO, cf MNSMRC76M02E463H, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso Sbardella Siniscalchi e Ginevra Ricciotti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Scappazzoni a La Spezia Via Doria n. 3, con l'assistenza del gestore della crisi avv. Paolo Scapazzoni;

Rilevato che la situazione patrimoniale di MARCO SINISCALCO descritta nel ricorso (nonché nella relazione particolareggiata del gestore della crisi) è configurata come segue.

*MARCO MANISCALCO vive unitamente alla compagna (Barbara Frisieri) ed a due minori figli di Barbara Frisieri in immobile ubicato a La Spezia condotto in locazione.



Barbara Frisieri percepisce mensilmente la somma di Euro 1.146,64 come segue: Euro 546,64 quale assegno di inclusione, Euro 300,00 quale assegno unico per i due figli minori, Euro 300,00 quale assegno di mantenimento versato dal padre di uno dei figli.

Le spese di mantenimento del nucleo familiare ammontano ad Euro 2.300,00 (vedasi le pagine 8 e 9 del ricorso).

*Le attività di cui è titolare MARCO MANISCALCO sono le seguenti:

-stipendio mensile pari ad Euro 2.300,00 già gravato da plurimi pignoramenti (il ricorrente è assunto a tempo indeterminato presso la società Concessioni del Tirreno spa);

-Euro 7.625,00 che verranno conferiti *una tantum* da Samuele Maniscalco (figlio di MARCO MANISCALCO).

*I debiti ammontano a complessivi Euro 966.408,13, così ripartiti (vedasi pagina n. 7 del ricorso):

-Euro 10.500,00 in prededuzione;

-Euro 940.856,44 con privilegio;

-Euro 15.051,69 al chirografo.

Rilevato che ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato, in ragione della completezza ed attendibilità degli atti e dei documenti depositati i quali evidenziano la sussistenza di un effettivo sovra-indebitamento di MARCO MANISCALCO inteso quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Rilevato che il Tribunale deve assumere la seguente decisione a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 (*"Non sono compresi nella liquidazione: [...] b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il*



debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia).

*Occorre premettere quanto segue sul piano generale.

Il Tribunale, a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019, esclude dalla liquidazione i redditi del debitore necessari al mantenimento della sua famiglia, senza essere vincolato dalle norme in materia di pignoramento (e quindi, il Tribunale potrebbe escludere dalla liquidazione un importo maggiore, minore od uguale a quello non pignorabile secondo le norme del diritto processuale civile).

*Occorre evidenziare quanto segue nel caso di specie.

L'importo delle spese di mantenimento mensile del nucleo familiare, come quantificato in Euro 2.300,00 appare congruo.

In ragione della disponibilità mensile di Euro 1.146,64 in capo a Barbara Frisieri, il Tribunale deve stabilire che non è compreso nella liquidazione lo stipendio mensile di MARCO MANISCALCO nei limiti di Euro 1.200,00;

Rilevato che il Tribunale a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 deve ordinare a MARCO MANISCALCO la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente al 23.07.2025 nonché della somma di Euro 7.625,00 proveniente *una tantum* da Samuele Maniscalco;

Rilevato che l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovra-indebitato, trattandosi di procedura volta alla soddisfazione concorsuale della massa creditoria secondo i principi della *par condicio creditorum*, è incompatibile con la prosecuzione di forme di pagamento individuali dei creditori pregressi, ivi comprese le



cessioni del quinto eventualmente presenti sui trattamenti retributivi o pensionistici le quali devono ritenersi sospese dalla data di pronuncia del presente provvedimento (ed estinte dalla data del passaggio in giudicato del presente provvedimento);

Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019 (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta (comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti), con la precisazione che la procedura potrà essere chiusa (ad istanza del liquidatore) ad esito della liquidazione di tutti beni di MARCO MANISCALCO o qualora la stessa non appaia ulteriormente possibile per le ragioni che saranno illustrate dettagliatamente dal liquidatore;

P.Q.M.

A) Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato MARCO MANISCALCO.

B) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Maria Grazia Barbuto.

C) Nomina liquidatore l'avv. Paolo Scappazzoni.

D) Precisa che, a norma degli artt. 270 co. 5 e 150 D.Lgs. 14/2019, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato nessuna azione



individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

E) Precisa che a norma degli artt. 270 co. 5 e 143 co. 3 D.Lgs. 14/2019 l'apertura della procedura di liquidazione controllata determinata l'interruzione dei processi di cui è parte MARCO MANISCALCO, con decorso del termine per la riassunzione dalla data in cui il Giudice assegnatario dello specifico processo ne dichiara l'interruzione.

F) Dichiara a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 che non è compreso nella liquidazione lo stipendio mensile di MARCO MANISCALCO nei limiti di Euro 1.200,00.

G) Ordina a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 a MARCO MANISCALCO la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità pervenute successivamente al 23.07.2025 nonché della somma di Euro 7.625,00 proveniente *una tantum* da Samuele Maniscalco.

H) Ordina al debitore MARCO MANISCALCO il deposito dell'elenco dei creditori ad eccezione del caso in cui l'elenco dei creditori non abbia subito variazioni rispetto a quello riportato nel ricorso, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

I) Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore nonché ai creditori risultanti dall'elenco di cui al punto H) (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione, o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D.Lgs. 14/2019.



L) Dispone, a cura del liquidatore, che sul sito internet del Tribunale di La Spezia (http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi) venga pubblicata integralmente la presente sentenza.

M) Dispone che il presente provvedimento venga comunicato dal liquidatore nei confronti dei creditori (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (ivi compresi i comproprietari o titolari di altro diritto reale o di godimento), a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta, depositando altresì nel fascicolo telematico le comunicazioni effettuate.

N) Dispone che il liquidatore indichi al Giudice l'esistenza di impugnazioni della presente sentenza ex art. 51 co. 1 D.Lgs. 14/2019, oppure l'immediato passaggio in giudicato della presente sentenza (in caso di assenza di reclami entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto M), oppure per gli interessati non destinatari della comunicazione dalla pubblicità di cui al punto L)).

O) Dispone che il liquidatore depositi un'unica relazione preliminare inerente gli incombeni di cui ai punti L), M), N) (nel caso di esistenza di impugnazioni della presente sentenza, il liquidatore darà atto della loro esistenza, e tramite specifica relazione successiva indicherà l'esito delle impugnazioni, al fine delle determinazioni in ordine alla prosecuzione della procedura).

P) Autorizza il liquidatore all'apertura di conto corrente intestato alla procedura, sul quale verranno depositate le somme derivanti dall'esecuzione del programma di liquidazione, e che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti delle spese di procedura o dei creditori.

Q) Dispone che il liquidatore esegua gli incombeni previsti dalla presente sentenza nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019, depositando relazione semestrale sull'attività



svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando l'estratto del conto corrente di cui alla lettera P) e tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti (la prima relazione semestrale dovrà essere depositata entro 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza, con la precisazione che gli incombeni già illustrati e documentati con la relazione preliminare di cui al punto O) rimangono estranei alla relazione periodica semestrale di cui al punto Q)).

R) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito di MARCO MANISCALCO (avv.ti Ginevra Ricciotti e Tommaso Sbardella Siniscalchi) ed al liquidatore (avv. Paolo Scapazzoni).

S) Dispone la ri-assegnazione del presente procedimento al Giudice dott.ssa Maria Grazia Barbuto, in conformità all'ordine di servizio del Presidente del Tribunale in data 23.09.2025.

La Spezia, 09.12.2025

Il Giudice relatore ed estensore,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli

Il Presidente,
dott.ssa Diana Brusacà



